

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

**Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.**

### **Art. 1**

*(Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)*

1. L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), è soppressa con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di presentare, entro il termine del 31 dicembre 2014, le relazioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettere k) e l), della legge regionale 13/2005.

2. Il compenso annuo lordo attribuito all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 13/2005, con la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 117 (Attribuzione all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici del compenso annuo lordo, comprensivo anche degli oneri sociali e amministrativi), è rideterminato in ragione della durata effettiva dell'incarico per l'anno 2014.

### **Art. 2**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2014)*

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole <<del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e>> sono soppresse;

**b)** al comma 2 le parole <<del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e>> sono soppresse;

**c)** dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

**<<2 bis.** Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/1990)*

1. All'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 1 è sostituito dal seguente:

**<<1.** Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.>>;

**b)** il comma 2 è sostituito dal seguente:

**<<2.** Alle commissarie spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.>>;

**c)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<**3.** I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.>>.

## **Art. 5**

### *(Abrogazioni)*

**1.** Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

**a)** l'articolo 128 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

**b)** i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

**c)** il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

**d)** l'articolo 40 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003).